ISTITUTO COMPRENSIVO DI AURONZO DI CADORE
Scuola secondaria di primo grado

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
A. S. 2025- 2026

La valutazione degli alunni della Scuola secondaria di I grado è disciplinata dal Dlgs n. 62/2017, integrato dalla Legge del 1° ottobre 2024, n. 150, recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", dalla circolare MIUR n. 1865 del 10-10-2017, dalla O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025, dalla Nota del MIM del 23/01/2025, n. 2867.

Nella Scuola secondaria di I grado tutte le discipline di studio, previste dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo Ciclo di Istruzione*, sono oggetto di valutazione con voto in decimi.

Il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'offerta formativa.

Al termine dell'anno conclusivo della Scuola secondaria di primo grado vengono certificati i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi.

La Scuola assicura alle famiglie una tempestiva informazione circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico (valutazioni quadrimestrali), avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

- La normativa di riferimento in materia fa riferimento principalmente all'art 6 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017:

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione

scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Valutazione del comportamento (art. 5 O.M. n.3 del 9 gennaio 2025)

"1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico. 3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi".

Validità dell'anno scolastico

Nella Scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

Il superamento del limite di assenze massimo consentito, salva la concessione di deroga da parte del Consiglio di classe o la presenza di un orario ridotto nel caso di Piano educativo individualizzato, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo di istruzione. I criteri di deroga sono oggetto di delibera annuale da parte del Collegio docenti nel mese di settembre.
Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
Il monte ore personalizzato è definito dall'ordinamento della Scuola secondaria di primo grado e in esso rientrano tutte le attività svolte dall'alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe, a maggioranza, delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva in presenza di un quadro complessivo con lacune disciplinari gravi e/o diffuse in numerose discipline (4 o 5, valutandone la gravità) e tali da determinare una carenza strutturale riguardante in particolare le competenze di base.

La non ammissione viene intesa:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando, pur essendo stati adottati interventi di recupero e/o sostegno, gli stessi non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo.

In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di bisogni educativi speciali;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione alle attività proposte;
- presenza di eventuali situazioni socioculturali e ambientali che potrebbero aver influito negativamente sul processo di apprendimento.

In particolare, concorreranno a definire la decisione di non ammissione i seguenti elementi:

- mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;
- insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;
- il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze di base;
- la sussistenza di medesime lacune disciplinari che permangono nel corso del biennio/triennio;
- esiti negativi degli apprendimenti a conclusione delle attività di recupero.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe qualora siano presenti lacune di preparazione la cui

gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, risultando pertanto insufficiente la complessiva maturazione dell'alunno, verificata attraverso il mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e delle competenze minime di base.
La non ammissione, deliberata in sede di scrutinio finale, viene notificata alla famiglia da parte del Coordinatore di classe prima della pubblicazione dei tabelloni all'albo della scuola.

Ammissione all'ESAME DI STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'ammissione è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico e allo svolgimento, da parte dell'alunno, delle Prove Nazionali Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo, utilizzando gli stessi criteri stabiliti per l'ammissione alla classe successiva.
L'ammissione è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico.
La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

1. carenze nelle abilità fondamentali;
2. mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
3. mancati progressi rispetto al livello di partenza;
4. inadeguato livello di maturazione;
5. mancato studio sistematico delle discipline;
6. scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
7. mancanza di impegno.